COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo, in ordine all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento, uno di cessione del quinto (n.***417), l'altro di delegazione di pagamento (n.***495), il rimborso della complessiva somma di € 1.526,04, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e spese di istruttoria, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale nella misura di € 300,00.
L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della direttiva 2008/48/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198); 2) che, in sede di conteggio estintivo, ha rimborsato al cliente € 47,99 (per il contratto di cessione del quinto) ed € 230,40 (per il contratto di delegazione di pagamento), a titolo di rimborso della quota parte non goduta delle commissioni di gestione e che, in sede di riscontro al reclamo, ha proposto al ricorrente, in via transattiva, il pagamento della somma di € 191,49, per il contratto n. ***417, e della somma di € 172,94 per il contratto n. ***495; tali proposte transattive sono state rifiutate dal ricorrente; 3) la non retrocedibilità delle spese di assistenza professionale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica del 12/05/2023, parte ricorrente contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello

che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Ciò premesso, l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".
Il comma 2 del medesimo articolo così recita: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti del mutato contesto normativo, con decisione n. 21676/21 del 15/10/21, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".
Da ultimo, a seguito di ricorso incidentale sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, la Corte Costituzionale, con sentenza n.263 del 8/11-22/12/2022, si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della sentenza c.d. Lexitor.
Con detta pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies comma 2 del D.l. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, nell'ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a "vecchi contratti", limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring escludendo quelli up front.
La Corte Costituzionale ha ravvisato un contrasto tra la normativa interna e l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE che, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Lexitor, non attribuisce ai fini del rimborso alcun rilievo alla tipologia del costo.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, spetta ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

2) In ordine al contratto n.***417:
Il contratto de quo, stipulato in data 07/03/2016, è stato estinto in corrispondenza della rata n.49, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria.
Parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 608,76, a titolo di commissioni di istruttoria, di commissioni di attivazione e commissioni di gestione.
Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,80%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	37,43%						
Commissioni di istruttoria				450,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	168,44 €		168,44 €
Commissioni di attivazione				540,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	202,12 €		202,12 €
Commissioni di gestione				120,00 €	Recurring	*Criterio contrattuale*		//	
Totale									370,56 €

3) In ordine al contratto n.***495:
Il contratto de quo, stipulato in data 21/09/2016, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, come da conteggio estintivo; per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza incontestata tra le parti
Parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 917,28, a titolo di commissioni di istruttoria, di commissioni di attivazione e commissioni di gestione.
Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,80%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	38,43%						
Commissioni di istruttoria				450,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	172,94 €		172,94 €
Commissioni di attivazione				1.079,38 €	Up front	*Curva degli interessi*	414,81 €		414,81 €
Commissioni di gestione				384,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	230,40 €	230,40 €	0,00 €
Totale									587,75 €

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 958,31, oltre interessi legali a far data dal

reclamo, e rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 958,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI